

ministero ha promosso la pubblicazione di opuscoli divulgativi contenuti all'interno di alcuni quotidiani e periodici di grande diffusione (tra gli altri *Il Sole-24 Ore*, *Focus*, *Topolino*);

negli opuscoli in oggetto si pubblicizzano come realtà già in atto modifiche non ancora realmente attuate (anticipo dell'ingresso nella scuola per l'infanzia ed elementare; maestro *tutor*; abolizione dell'esame di 5<sup>a</sup> elementare eccetera);

sempre in tali opuscoli viene affermato che fin dalla scuola dell'infanzia è introdotto l'uso del computer e di internet e dal primo anno di scuola elementare a tutti i bambini viene offerto lo studio della lingua inglese —

quanto sono costati i vari opuscoli in distribuzione, considerando che quelli allegati a *Topolino* n. 2501 e al *Sole-24 ore* sono a fumetti (e dunque per essi si può presumere anche il pagamento dei diritti di autore) e a quale capitolo di bilancio sono stati imputati;

con quali risorse il ministero conta di provvedervi, considerato che non risulta all'interrogante che vi siano state assegnazioni di fondi in merito, ma anzi riduzioni cospicue dei mezzi finanziari in dotazione.

(4-08373)

\* \* \*

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazioni a risposta orale:*

BURTONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione nella riunione del 15 ottobre 2003, nel valutare i dati della rilevazione al 30 giugno 2003 sui programmi di sviluppo di cui all'articolo

1-ter, legge 19 luglio 1993, n. 236, ha preso atto che alcuni di essi presentano forti ritardi nell'avvio concreto di interventi sul territorio ed ha considerato che il mancato avanzamento pregiudica la realizzazione delle iniziative e degli obiettivi programmati nelle relative convenzioni;

il Comitato ha ritenuto, quindi, di avviare la procedura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 773 del 1994 e dalle convenzioni per la revoca del finanziamento *iter* nei confronti delle società che, decorsi due o più anni dalla data della convenzione stipulata con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, non hanno effettuato sul territorio una spesa significativa del contributo e/o hanno proposto o attivato cambiamenti dei programmi e degli assetti societari tali da non essere più riconducibili, anche per ragioni finanziarie, ai programmi ed alle società con le finalità inizialmente approvate;

la società di sviluppo Investiacatania spa ha sottoscritto con il ministero del lavoro una convenzione in data 30 luglio 2001, ma a tutt'oggi non risultano effettuate spese significative per l'avvio concreto del programma, né risulta richiesta al ministero del lavoro l'erogazione del primo anticipo —

se sia vero che la situazione della società Investiacatania, per il grave ritardo nell'avanzamento della spesa è tale da compromettere l'attualità e la realizzazione dell'iniziativa per cui sia stata avviata la procedura di revoca del finanziamento articolo 1-ter della legge 236 del 1993;

quali iniziative intenda promuovere, affinché la società Investiacatania spa provveda all'adempimento dell'obbligo di attuazione delle misure definite nell'ambito del programma, con l'avvio concreto delle procedure di spesa del contributo ai fini della realizzazione delle specifiche azioni previste, per evitare la revoca del contributo *ex* articolo 1-ter della legge 236 del 1993.

(3-02903)

COLA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica in persona della dottoressa Santo, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 3144/01 ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire da parte del dottor Cesare Bove, lavoratore ricorrente, il quale invocava l'illegittimità del provvedimento di trasferimento disposto dal dottor Paolo Olliana in qualità di direttore regionale INPS della Puglia dalla sede di Brindisi alla sede di Bari tra l'altro anche in relazione alla violazione dell'articolo 22 dello Statuto dei lavoratori essendo lo stesso dirigente sindacale e, per quest'ultimo aspetto, il Tribunale di Brindisi ha rilevato che l'interesse tutelato dalla norma invocata ha natura collettiva e non individuale in quanto il potere del datore di lavoro di trasferire un dirigente sindacale è subordinato ad un atto discrezionale dell'associazione sindacale di appartenenza senza che al lavoratore sia attribuita alcuna possibilità di intervento;

proprio in virtù di detta motivazione riportata nella sopra richiamata sentenza, l'organizzazione sindacale CISL-FPS di Brindisi ricorse autonomamente al Tribunale di Brindisi ed ottenne, con decreto 19 gennaio 2001 ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2001, G.U. dottoressa Brocca, l'ordine all'INPS « di cessare dal comportamento antisindacale e, per l'effetto, di revocare l'assegnazione del proprio dipendente, dirigente sindacale Bove Cesare, appartenente all'organizzazione sindacale ricorrente, alla sede di Bari, come disposto con provvedimento del 10 novembre 1999 »;

tale decreto veniva regolarmente notificato in data 29 gennaio 2001 all'Avvocatura dell'INPS, costituita in giudizio;

con nota 1° febbraio 2001 prot. n. 19/Ris il direttore regionale della Puglia, dottor Paolo Olliana, ottemperava al suddetto decreto, incaricando il dottor Cesare Bove « della funzione di responsabile del-

l'area contabilità e finanza della sede di Brindisi, in attesa della decisione del Giudice di Appello »;

con sentenza n. 2527 del 2001 il Tribunale di Brindisi, G.U. dottoressa Rosa Patrizia Sinisi, rigettava l'opposizione proposta dall'INPS avverso il suddetto decreto, dichiarando inammissibile il ricorso per tardiva proposizione dello stesso;

la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 29 novembre 2001, n. 1346/01, accoglieva l'appello proposto dall'INPS avverso l'anzidetta sentenza, revocando il decreto ex articolo 28, legge n. 300 del 1970;

con sentenza n. 11684/2003, notificata all'Avvocatura di Roma dell'INPS in data 27 agosto 2003, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla CISL-FPS di Brindisi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, cassando senza rinvio la sentenza impugnata;

pertanto, il decreto 19 gennaio 2001 ha acquisito efficacia definitiva di giudicato e in data 26 settembre 2003 è stata apposta allo stesso la formula esecutiva;

con raccomandata A.R. (ricevuta in data 8 settembre 2003) il procuratore della CISL-FPS di Brindisi ha invitato il dottor Paolo Olliana, direttore della sede regionale dell'INPS della Puglia, ad ottemperare immediatamente e, comunque, entro cinque giorni, al decreto, pena l'esecuzione coattiva dello stesso e la denuncia penale ex articolo 650 codice penale, prevista dall'articolo 28 Statuto dei lavoratori;

con raccomandata 12 settembre 2003 prot. 118 ris. il dottor Olliana, riscontrando la suddetta missiva, ha informato « che della questione è stata interessata la Direzione Generale di questo istituto per gli atti occorrenti », sottraendosi così ad emettere il conseguenziale provvedimento di sua esclusiva competenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti nell'INPS;

con atto di precetto del 26 settembre 2003, la CISL-FPS è stata costretta ad

intimare all'INPS di porre in esecuzione il detto decreto, ma senza esito;

addirittura, l'ente previdenziale, con raccomandata A.R. dell'8 ottobre 2003 sempre a firma dello stesso Olliana, sul falso e pretestuoso presupposto dell'esistenza di altra decisione passata in giudicato (avente parti ed oggetto differenti), asserendo di non «...poter considerare la sentenza n. 11684/03 della Corte di Cassazione/sez. lav...» poiché la stessa «...ha riguardato non il merito della vicenda ma solo aspetti processuali», ha dichiaratamente rifiutato l'esecuzione del decreto del G.U. dottoressa Brocca, definitivamente esecutivo essendo stato avallato finanche dalla Suprema Corte di Cassazione e al quale lo stesso dottor Olliana aveva ottemperato il 1° febbraio 2001, allorquando tale decreto era ancora impugnabile proprio ritenendolo nella sua missiva *sub-judice* in quanto appellato;

la CISL-FPS di Brindisi, con ricorso *ex* articolo 612 c.p.c., ha dovuto chiedere al tribunale di Bari di voler determinare le modalità di esecuzione del decreto 19 gennaio 2001 del tribunale di Brindisi, anche mediante la nomina di un commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 68 c.p.c.;

il segretario generale *pro tempore* della CISL-FPS di Brindisi in data 7 novembre 2003 si è trovato costretto finanche a denunciare alla Procura della Repubblica di Brindisi il dottor Paolo Olliana, direttore della sede regionale INPS della Puglia, ed il direttore generale f.f. dell'INPS per aver rifiutato di adempiere al decreto articolo 28, legge n. 300 del 1970, commi 4 e 5, nella parte in cui espressamente prevede che «il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 c.p.. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 c.p.»;

malgrado tutto ciò, a tutt'oggi, l'INPS non ha ancora provveduto ad ottemperare

alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione;

peraltro, ad avviso dell'interrogante, andrebbe altresì verificata la possibilità di adottare iniziative volte al recupero delle esose somme che l'INPS è stata costretta, a vario titolo, a sostenere in relazione alla vicenda descritta —:

se non intenda verificare l'inspiegabile comportamento dell'INPS e rendere definitiva la collocazione del dirigente sindacale dottor Cesare Bove presso la sede INPS di Brindisi, evitando il procedere dell'atto di precetto presentato dalla CISL-FPS di Brindisi;

se non intenda inoltre, attraverso i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione dell'INPS, proporre che nei confronti del dottor Olliana, reiteratamente e pretestuosamente inadempiente, debbano essere esperite azioni disciplinari. (3-02904)

\* \* \*

#### POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

*Interrogazione a risposta scritta:*

CATANOSO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001, il governo degli Stati Uniti d'America ha promulgato il *Public health security and bioterrorism preparedness and response act of 2002* (12 giugno 2002), al fine di predisporre misure di prevenzione idonee contro la minaccia terroristica che si avvalga della catena alimentare o di altri strumenti;

tali misure — che entreranno in vigore domani, 12 dicembre 2003 — prevedono una serie di obblighi cui gli esportatori dovranno attenersi per poter inviare prodotti agricoli e alimentari negli Stati Uniti;